



[Sentenza n. 161 del 2023](#)

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 24 maggio 2023, deposito del 24 luglio 2023
[comunicato stampa del 24 luglio 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. [131](#) del 2022

parole chiave:

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – CONSENSO INFORMATO –
REVOCA DEL CONSENSO DELL’UOMO

disposizione impugnata:

- art. 6, comma 3, ultimo periodo, della [legge 19 febbraio 2004, n. 40](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)
- art. 8 della [CEDU](#)

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo comma, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

Il giudice *a quo* evidenzia come l’art. 6, comma 3, dispone che la volontà di accedere alla tecnica della PMA può essere revocata da ciascuno dei soggetti, fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Pertanto, dopo la fecondazione dell’ovulo, il consenso diviene irrevocabile, anche nell’ipotesi in cui l’impianto dell’embrione fecondato venga chiesto in presenza di una situazione giuridica diversa da quella esistente al momento della manifestazione della volontà, come accaduto nel caso di specie, in cui le parti, dopo aver dato il consenso alla procreazione assistita in costanza di matrimonio, si sono separate consensualmente e non sono più conviventi.

Il giudice rimettente asserisce che la **disciplina dell’irrevocabilità del consenso** sarebbe stata prevista dal legislatore in un contesto normativo in cui l’impianto sarebbe dovuto avvenire sostanzialmente **nell’immediatezza della formazione dell’embrione**. Tuttavia, a seguito delle sentenze n. 151 del 2009 e n. 96 del 2015 della Corte costituzionale, che hanno fatto venir meno il divieto di crioconservazione, **il trasferimento in utero dell’embrione potrebbe intervenire anche a distanza di molto tempo**, in una

situazione in cui potrebbero anche essere venuti meno i presupposti previsti dalla stessa legge per accedere alla PMA. Anche in tali ipotesi, il consenso resta efficace e non revocabile.

Ciò posto, il giudice ritiene siano violati il **principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e l'art. 13, primo comma, Cost.** Consentendo che la donna chieda l'impianto malgrado il sopravvenuto dissenso dell'uomo, la norma impugnata costringerebbe quest'ultimo, irragionevolmente, a diventare genitore contro la sua volontà, di fatto rimettendo la scelta sull'impianto dell'embrione unicamente in capo alla donna.

La normativa, inoltre, risulterebbe **lesiva della libertà di autodeterminazione in ordine alla decisione di non diventare genitore, riconosciuto dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU, con conseguente violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost.**

Infine, la norma censurata si porrebbe in **contrasto anche con l'art. 32, secondo comma, Cost., giacché assoggetterebbe l'uomo a un trattamento sanitario obbligatorio.**

La Corte costituzionale, innanzitutto, condivide l'interpretazione della disposizione del giudice remittente, secondo cui il consenso prestato *ab origine* resta efficace anche al venir meno dei requisiti richiesti per l'accesso alla PMA. Diversamente, l'irrevocabilità del consenso risulterebbe facilmente eludibile: anche nel periodo immediatamente successivo alla fecondazione, l'uomo – nel caso di coppia di conviventi – potrebbe infatti sottrarsi alla responsabilità appena assunta semplicemente facendo cessare la convivenza.

Ciò posto, **il Giudice delle leggi dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 13 e 32, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale**, in quanto il giudice remittente non indica argomenti specifici volti a spiegare le ragioni per cui l'impianto dell'embrione si tradurrebbe, per l'uomo, in un trattamento sanitario, o comunque in una coercizione sul suo corpo, con conseguenze sulla salute psicofisica dello stesso.

Con riguardo agli altri parametri evocati dal giudice a quo, la Corte costituzionale, dopo aver individuato i numerosi interessi coinvolti (tutela della salute psicofisica della donna e la sua libertà di autodeterminazione a diventare madre; libertà di autodeterminazione dell'uomo a non divenire padre; dignità dell'embrione; diritti del nato a seguito della PMA), **asserisce che, ferma la discrezionalità del legislatore di trovare un punto di equilibrio diverso da quello attuale, occorre verificare se quest'ultimo possa dirsi ragionevole.**

Ebbene, la Corte – pur confermando la sussistenza di un trattamento diversificato tra l'uomo e la donna, in quanto, dopo la fecondazione, solo quest'ultima può opporsi all'impianto – ritiene che **la diversità di regime giuridico derivi proprio dal fatto che solamente la donna resta esposta ad un trattamento sanitario.**

Se è vero che l'uomo, dalla fecondazione dell'embrione, perde la possibilità di revocare il proprio consenso, è altresì vero che **la compressione della sua autodeterminazione risulta bilanciata dalla disciplina sul consenso informato, che egli è chiamato ad esprimere in fase di avvio del percorso di PMA.** In altre parole, l'uomo è consapevole delle conseguenze del proprio consenso, compresa la possibilità che l'impianto dell'embrione avvenga a distanza di anni, alla luce della possibilità di ricorrere alla crioconservazione.

Inoltre, occorre considerare che **la normativa impugnata appare funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna, la quale risulta coinvolta in misura ben maggiore rispetto all'uomo nel percorso di PMA.** Questo, infatti, comporta per la

donna il grave onere di **mettere a disposizione la propria corporalità in funzione della genitorialità, attraverso un rilevante investimento fisico ed emotivo.**

Così come la volontà dell'uomo, in ordine al destino del concepito, perde rilevanza giuridica, nonostante la decisione della donna di interrompere la gravidanza precluda la sua possibilità di essere padre, allo stesso modo questa volontà non assume rilievo per interrompere l'impianto, perché l'impatto con il corpo della donna, in caso di PMA, si verifica fin dalla fase anteriore alla gravidanza, nel processo per la produzione di embrioni. Secondo la Corte costituzionale, **la disciplina censurata, che impedisce al padre di opporsi all'impianto dell'embrione fecondato, trova giustificazione anche nell'esigenza di tutelare la dignità dell'embrione stesso.** I Giudici delle leggi riconoscono che la tutela della dignità dell'embrione non ha natura assoluta, ma evidenzia che sinora la giurisprudenza costituzionale l'ha limitata solo al fine di individuare un giusto bilanciamento con la tutela del diritto alla salute della donna.

Infine, con riguardo alla presunta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata, la Corte ha evidenziato che **dall'analisi della giurisprudenza della Corte EDU emerge il riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento a favore degli Stati** nel disciplinare la possibilità e le conseguenze della revoca del consenso da parte dell'uomo. La scelta del legislatore italiano, dunque, non può dirsi in contrasto con la CEDU.

Eleonora Canale